

1 SOPPRESSIONE O RIORDINO DI ENTI PUBBLICI (Decreto legge)

Al fine di contenere la spesa, gli Enti pubblici non economici, inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, con una dotazione organica inferiore alle 50 unità - nonché tutti gli altri enti pubblici non economici con dotazione organica superiore che non siano stati riconfermati o riordinati con le modalità previste dalla legge finanziaria per il 2008 - vengono soppressi e le relative funzioni vengono trasferite ai Ministeri vigilanti

2 CREAZIONE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE (Decreto legge)

Le Università possono trasformarsi in Fondazioni di diritto privato. In questo modo graveranno di meno sul bilancio dello Stato e potranno ricevere donazioni da parte dei privati al fine di migliorare la qualità della didattica e della ricerca. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad esse connesse sono esenti da imposte e tasse. La norma sottolinea che non è ammessa la distribuzione di utili in qualsiasi forma e che eventuali proventi sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle Fondazioni. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione della delibera.

3 CLASS ACTION CONTRO LA P.A. (Decreto legge)

L'entrata in vigore della normativa sulla Class Action viene rinviata anche per estendere la sua efficacia alle Pubbliche Amministrazioni.

4 STOP ALLA PIOGGIA DI COLLABORAZIONI E CONSULENZE (Decreto legge)

Vengono introdotte disposizioni volte a razionalizzare e limitare l'utilizzo delle collaborazioni esterne e delle consulenze per le Pubbliche Amministrazioni.

5 CONTROLLI SEVERI SU INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI (Decreto legge)

Vengono rafforzati i poteri dell'Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di controllo (in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri servizi ispettivi) delle incompatibilità così come del cumulo di impieghi e incarichi.

6 NASCE IL "PIANO CASA" (Decreto legge)

Sulla base di accordi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali vengono semplificate e accelerate le procedure di cessione di tutti gli immobili di proprietà degli ex IACP agli attuali inquilini. Il prezzo di vendita sarà determinato sulla base del canone di locazione.

7 MISURAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI (Decreto legge)

Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare e ridurre (almeno del 25% entro il 2012) gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese. E' inoltre previsto un meccanismo di delega che consentirà di tagliare gli oneri derivanti da previsioni di legge attraverso regolamenti delegificanti.

8 AUMENTA LA VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ E DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (Decreto legge)

Il periodo di validità della Carta d'identità in formato cartaceo e della Carta d'identità elettronica viene prolungato da 5 a 10 anni. I Comuni hanno l'obbligo di informare i titolari della scadenza del loro documento.

9 INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Decreto legge)

Al fine di ridurre i costi per l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a stipulare convenzioni con la CONSIP o comunque ad acquistare tali prodotti a condizioni inferiori al prezzo di mercato.

10 LIMITAZIONE AL LAVORO FLESSIBILE (Decreto legge)

Con una modifica all'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, viene limitato il ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni, limitandoli a esigenze temporanee ed eccezionali. I dirigenti che violeranno tali norme subiranno adeguate sanzioni.

11 LOTTA ALLO SPRECO DI CARTA: GAZZETTA UFFICIALE SOLO ONLINE (Decreto legge)

Viene drasticamente ridotta la spesa per le pubblicazioni a diffusione gratuita e per i dipendenti di organi ed Enti pubblici si sostituisce l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta ufficiale con quello telematico.

12 RIDUZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA (Decreto legge)

Al fine di ridurre il fenomeno dell'assenza breve per malattia, vengono introdotte misure che riguardano sia il trattamento economico sia il controllo e la certificazione. In particolare, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Si potranno inoltre disporre visite di controllo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 anche nei giorni festivi.

13 MAGGIORE CONTROLLO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Decreto legge)

Viene introdotto un maggiore controllo sulla spesa per il personale derivante dai contratti integrativi. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno rendicontare annualmente la spesa per la contrattazione integrativa e trasmetterla alla Corte dei Conti. Le relazioni saranno pubblicate sui siti del Ministero dell'Economia e della Funzione Pubblica.

14 AUMENTO DELLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI (Disegno di legge)

Vengono rafforzate le norme in materia di mobilità del personale. Diventa quindi più facile trasferire i dipendenti pubblici in caso di trasferimento delle funzioni. In caso di reiterato rifiuto (due volte in cinque anni) il dipendente sarà collocato in disponibilità ("cassa integrazione").

15 ASPETTATIVA PER I DIPENDENTI CHE DIVENTANO IMPRENDITORI (Disegno di legge)

I dipendenti pubblici che intendono avviare un'attività professionale o imprenditoriale possono essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 12 mesi, al fine di avviare attività professionali e imprenditoriali.

16 SCATTA IN TUTTA ITALIA L'"OPERAZIONE TRASPARENZA" (Disegno di legge)

Ogni Amministrazione pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale.

17 DRASTICA SEMPLIFICAZIONE DEI BILANCI DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI (Disegno di legge)

18 TEMPI NEL PROCEDIMENTO: CHI RITARDA PAGA (Disegno di legge)

Viene introdotto l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni (contro i 90 stabiliti dalla normativa vigente). In caso di inosservanza dolosa o colposa, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a un indennizzo del danno cagionato, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. La penale viene stabilita con apposito regolamento in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento. Oltre a questo indennizzo a forfait il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione anche il risarcimento integrale del danno subito, di cui deve però provare l'entità e la quantificazione. Il dirigente diventa un garante del rispetto dei termini massimi di conclusione del procedimento e quindi è personalmente responsabile davanti alla Corte dei Conti delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei tempi previsti. In caso di grave e ripetuta inosservanza, rischia la retribuzione di risultato.

19 CONCORSI SOLO SULLA BASE DEL TERRITORIO (Disegno di legge)

Al fine di garantire un'adeguata copertura degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale, eliminando le attuali disparità tra nord e sud del Paese, vengono introdotte misure volte a far sì che i posti messi a concorso siano individuati con riferimento alle sedi di servizio o agli ambiti regionali.

20 MOBILITÀ DELLE FUNZIONI E USO OTTIMALE DEGLI EDIFICI PUBBLICI (Disegno di legge)

Al fine di conseguire risparmi a vantaggio del bilancio dello Stato, si introduce la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di cedere l'esercizio temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o privati, nonché di consentire l'utilizzo dei propri edifici per lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

21 DIFFUSIONE ONLINE DELLE BUONE PRASSI, DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E DELLA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO (Disegno di legge)

Al fine di consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti con livelli di qualità più elevata, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet le migliori prassi realizzate nonché gli indicatori dei tempi medi di pagamento e dei tempi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi.

22 RIORGANIZZAZIONE DEL CNIPA, DEL FORMEZ E DELLA SSPA (Disegno di legge)

Vengono individuati i criteri direttivi per la riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, attraverso la riduzione della spesa e la ridefinizione della mission, delle competenze, degli organi e delle attività istituzionali.

23 NUOVE TUTELE DELL'UTENTE DEI SERVIZI PUBBLICI (Disegno di legge)

Nelle carte dei servizi dei soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici vengono introdotti strumenti volti a promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie sorte con gli utenti.

24 MODIFICA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE (Disegno di legge)

Il Governo viene delegato a modificare il Codice dell'amministrazione digitale, prevedendo forme sanzionatorie per le Pubbliche Amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie.

25 SVILUPPO DEL WIRELESS E CREAZIONE DI IMPRESE (Disegno di legge)

Viene consentito il riutilizzo dei fondi non impegnati per il finanziamento di progetti di sviluppo di reti di connettività (wireless) nonché per favorire la creazione di impresa promossa da giovani ricercatori nei settori innovativi.

26 VALUTAZIONE DEL PERSONALE (Disegno di legge delega)

Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale. In questo modo sarà possibile confrontare la produttività delle diverse Pubbliche Amministrazioni

27 ORGANISMI DI CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE (Disegno di legge delega)

I criteri di nomina dei nuclei di valutazione di ogni singola Amministrazione saranno riformati seguendo tre principi fondamentali: elevata professionalità dei componenti; estensione della valutazione a tutti i dipendenti; autonomia piena della valutazione

28 MERITO E PREMIALITÀ (Disegno di legge delega)

I premi non verranno più concessi a pioggia ma legati alla produttività, anche del singolo dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non più anzianità. Le progressioni di carriera (giuridiche) potranno avvenire solo ed esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno inoltre premiati i dipendenti (dirigenti e non) coinvolti in progetti innovativi.

29 SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ (Disegno di legge delega)

Verranno semplificate le fasi dei procedimenti disciplinari. Sarà possibile licenziare il dipendente sottoposto a un procedimento penale, anche prima di una sua eventuale condanna.

30 LOTTA AI FANNULLONI (Disegno di legge delega)

Sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi.

31 CHI ROMPE PAGA (Disegno di legge delega)

Il personale pubblico che arreca gravi danni al normale funzionamento degli uffici, per incompetenza professionale o inefficienza, potrà essere collocato a disposizione ("Cassa integrazione") oppure licenziato.

32 MEDICO MENDACE (Disegno di legge delega)

Potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia o che abbia violato i canoni di ordinaria diligenza nell'accertamento della patologia.

33 RIFORMA DELLA DIRIGENZA (Disegno di legge delega)

La dirigenza avrà più autonomia (è previsto un accesso alla dirigenza generale di primo livello tramite concorso e non più per nomina politica) ma sarà anche più responsabile dei risultati ottenuti. Il lavoro dei dirigenti verrà valutato anche in relazione alle risorse assegnate.

Il trattamento economico accessorio dovrà essere più legato ai risultati e dovrà essere differenziato in base ai risultati raggiunti. Le Pubbliche Amministrazioni non potranno erogare le retribuzioni di risultato nel caso in cui non abbiano provveduto all'adozione dei sistemi di valutazione.

34 RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (Disegno di legge delega)

È prevista una regolamentazione con legge dell'organizzazione degli uffici. Tra l'altro la contrattazione dovrà sottostare a un rigido rispetto dei vincoli di bilancio: dovranno esserci meno contratti di lavoro (attualmente una tornata contrattuale ne prevede più di 30) e il sistema

contrattuale pubblico dovrà essere allineato a quello privato. È prevista anche una riforma dell'Aran (Agenzia per la Rappresentanza negoziale) che dovrà essere più autonoma, prevedendo un nuovo sistema di incompatibilità dei componenti dell'organo direttivo, ad esempio con cariche di rappresentanza sindacale.